



Spese di mantenimento per i figli: come opporsi al precetto

La madre che ha sostenuto le spese per il mantenimento del figlio non può limitarsi a notificare il precetto all'ex marito inadempiente, ma deve anche allegare fatture e documentazione che comprovano gli esborsi.

Se l'ex marito non paga l'assegno di mantenimento per i figli può subire un immediato **pignoramento** da parte dell'ex moglie sulla base della sentenza di separazione o di divorzio. Il pignoramento deve essere preceduto dall'atto di **precetto**, un avviso a pagare entro massimo 10 giorni. Ma, nel caso in cui a non essere stata versata è la quota per le **spese straordinarie di mantenimento** (sempre per i figli), al precetto deve essere allegata anche la documentazione che dimostra l'effettivo sostenimento della spesa da parte della madre. Se così non avviene, il pignoramento è illegittimo. È quanto chiarito poco fa dalla Cassazione **[1]**.

La Corte dà atto che, riguardo al recupero delle spese per il mantenimento dei figli,

esistono due orientamenti opposti:

- **uno più rigoroso**, secondo cui il verbale di separazione non è sufficiente per agire direttamente con il pignoramento onde ottenere il pagamento delle spese di mantenimento dei figli. Tali spese devono essere, invece, prima accertate e quantificate da un altro giudice con un'apposita e autonoma causa **[2]**;
- **uno più liberale**, secondo cui il verbale di separazione può giustificare un immediato pignoramento, ma a condizione che, insieme al precetto - da notificarsi come detto prima del pignoramento - venga allegata la documentazione che dimostri le spese sopportate e il relativo ammontare **[3]**.

Nella sentenza in commento, la Cassazione aderisce al secondo orientamento e precisa che la sentenza di separazione o divorzio è sufficiente per agire contro il padre che non paga le spese di mantenimento dei figli, ma a condizione che l'ex moglie allegghi al precetto i documenti che comprovano le spese indicate nel precetto stesso e l'entità di queste.

Dunque, il papà che riceve solo il precetto e, subito dopo, il pignoramento dell'ex moglie con i quali questa pretende il pagamento delle **spese straordinarie di mantenimento dei figli** può opporsi facendo rilevare che non vi è dimostrazione, dagli atti a lui notificati, né dell'effettivo esborso della somma richiesta, né dell'ammontare esatto dell'importo speso. La sua opposizione sarà sicuramente accolta sia che il giudice aderisca all'orientamento più rigoroso che a quello liberale. E questo per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto.